



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0016941 del 15/03/2024

**OGGETTO: Pratica n. pratica n. 00080270838-28122023-1023 - SUAP 1680 - 00080270838  
Comune di Messina - Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina.  
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale  
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e  
ss.mm.ii.;**

**Trasmessa solo a mezzo PEC:** protocollo@pec.prov.me.it ; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it; protocollo@pec.comune.messina.it;

Alla Città Metropolitana di Messina  
V Direzione Ambiente e Pianificazione  
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e, p.c.

Ara Crematoria del Gran camposanto di Messina

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Legge 130 del 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Visto** il Libro Bianco Rete Europea Crematori – E.C.N. (Bruxelles, 30/05/2008) “Cremazione e rispetto per l’ambiente”;
- Visto** il documento Utilitalia SEFIT-ISPRA – 01/11/2015 “Emissioni inquinanti in atmosfera per i crematori Italiani”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

- Visto** il D.D.C. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;"
- Vista** l'istanza di A.U.A. trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con prot. REP\_PROV\_ME/ME-SUPRO 0005481 del 20/02/2024 acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 10934 del 21/02/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina per l'attività di "Cremazione salme e resti mortali", per il rinnovo del titolo abilitativo: autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 6861/24 del 13/02/2024 (prot. DRA n. 9100 del 13/02/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Visto** il D.R.S. n. 210 del 12/03/2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, è stata concessa al Comune di Messina – Area Coordinamento Urbanistica Mobilità Urbana e Viabilità – l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina, nel rispetto di limiti e prescrizioni con lo stesso impartiti;

**Preso atto** che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all'istanza di A.U.A.:

- rispetto all'impianto già autorizzato alle emissioni in atmosfera è prevista l'introduzione di una modifica sostanziale che riguarda l'installazione di un forno di cremazione di emergenza, avente le medesime caratteristiche dell'esistente, *"al fine di garantire la continuità del servizio di cremazione in vista delle prossime manutenzioni straordinarie che dovranno essere eseguite sul forno di cremazione esistente e che richiedono un lungo periodo di fermo tecnico e per tutte le evenienze in cui il forno di cremazione esistente deve essere posto fuori servizio per manutenzioni straordinarie"*;
- la nuova linea di cremazione di emergenza opererà in modalità esclusiva, alternativamente a quella esistente, e le emissioni saranno convogliate al punto di emissione E1, già autorizzato;
- i bruciatori a servizio del forno crematorio sono alimentati a metano e le potenzialità termiche nominali, per il forno esistente e per il nuovo, sono quelle riportate nella tabella seguente:

		Potenza termica nominale	
		Esistente	Di emergenza
FORNO CREMATORIO	Camera di cremazione	0,293 MW	0,300 MW
	Camera di post combustione	0,440 MW	0,300 MW

**Ritenuto** che il forno di emergenza non può essere considerato un dispositivo di emergenza ai sensi dell'art. 272, comma 5 in quanto il suo utilizzo è previsto in sostituzione del forno di cremazione esistente durante la manutenzione, che richiederà un lungo periodo di fermo tecnico, e per tutte le evenienze in cui il forno di cremazione esistente deve essere posto fuori servizio per manutenzioni straordinarie, e che pertanto le emissioni prodotte sono soggette ai VLE e ai monitoraggi;

**Ritenuto** che, per le emissioni prodotte dai forni di cremazione, in assenza di una norma specifica e in analogia con gli altri impianti di cremazione regionali, si debba fare riferimento all'Allegato I, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** che il gestore ha dichiarato che la modifica in progetto non è sottoposta alle procedure di VIA di cui al TUA;

**Ritenuto**, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'ARA Crematoria del Gran Camposanto di Messina per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce della modifica sostanziale introdotta e confermando i VLE impartiti con DRS n. 210 del 12/03/2009;

**Ritenuto** di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**Fatti salvi** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Comune di Messina – Ara Crematoria del Gran Camposanto di Messina., esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

### Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E.* (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	N.1 – Forno crematorio esistente alimentato a metano	2.500	Polveri totali	10	Filtri a maniche	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200		
			Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>		
			Acido Fluoridrico (HF)	1		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Cianuri (come HCN)	0,5		
			Mercurio (Hg)	0,05		
			Cadmio (Cd) + Tallio (Tl)	0,05		
			Zn	5		
			Metalli totali (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5		
			Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 ngTEQ/Nm <sup>3</sup>		
			IPA totali	0,01		
E1	N.2 – Forno crematorio di emergenza alimentato a metano	1.200	Polveri totali	10	Filtri a maniche	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	200		
			Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>		
			Acido Fluoridrico (HF)	1		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Cianuri (come HCN)	0,5		
			Mercurio (Hg)	0,05		
			Cadmio (Cd) + Tallio (Tl)	0,05		
			Zn	5		
			Metalli totali (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn)	0,5		
			Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 ngTEQ/Nm <sup>3</sup>		
			IPA totali	0,01		

\* Valori riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> di riferimento (secco) nell'effluente gassoso pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

### Prescrizioni

- I feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo. Dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e non verniciato.
- La presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata e dovranno essere evitate le scarpe; fa eccezione la cremazione successiva all'estumulazione.

### Emissioni convogliate

- I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà

essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.

6. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
  - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
  - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

#### *Emissioni diffuse*

9. La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non dovranno generare nessun tipo di emissione diffusa di materiale polverulento in atmosfera.
10. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

#### *Monitoraggi e controlli*

11. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
12. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
13. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
14. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
15. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
16. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
17. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
18. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in

~~tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza~~ (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo  
Felicia Macaluso